



TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
seconda sezione civile

Il Giudice istruttore,

letti gli atti del proc. n. 9350/2015 R.G. e visti i verbali di udienza, a scioglimento della riserva che precede, provvedendo in ordine alle istanze formulate dalle parti a verbale d'udienza;

considerato che nel presente giudizio -avente ad oggetto la domanda risarcitoria della [REDACTED] per la dedotta responsabilità medica- la convenuta [REDACTED], eccependo preliminarmente nel merito la propria carenza di legittimazione passiva e quindi contestando la titolarità del rapporto obbligatorio con l'attrice, ha ritualmente chiamato in causa i medici [REDACTED] e [REDACTED] (quest'ultimo, peraltro, ritualmente citato anche nel procedimento per a.t.p., doc. 2 della convenuta) indicandoli, alla luce dell'accertamento tecnico compiuto *ante causam*, come soggetti (esclusivi) responsabili della pretesa fatta valere dall'attrice e chiedendo, per l'effetto, di essere -seppure attecnicamente- "manlevata" dagli stessi in caso di accoglimento della pretesa attorea;

considerato che, dunque, secondo la volontà della convenuta-chiamante (ed impregiudicata ogni diversa qualificazione da parte del Tribunale), nella fattispecie, non si versa in una ipotesi di chiamata in garanzia (manleva) o di azione condizionata di regresso nei confronti dei terzi chiamati in coobbligazione, bensì, più precisamente, in quella diversa in cui opera la regola della automatica estensione della domanda ai terzi chiamati, atteso che, a fronte della causa della chiamata, la posizione assunta dai terzi nel giudizio contrasta, e non già coesiste, con quella della convenuta rispetto all'azione risarcitoria (a prescindere dalla circostanza per cui l'attrice non ne abbia fatto esplicita richiesta) a loro estesa per il medesimo titolo (contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c.) di responsabilità, già oggetto del rapporto principale tra attrice e convenuta;

considerato, in altri termini, che, sempre nella prospettazione della convenuta, l'accertamento della responsabilità degli uni escluderebbe la propria (aut-aut), con la conseguenza che l'originario oggetto del giudizio non viene ad essere modificato, unico rimanendo l'accertamento del rapporto principale, non essendo fatto valere nei confronti della convenuta o dei terzi chiamati un distinto titolo di responsabilità;

considerato che, pertanto, sussistono condizioni di oggettiva necessità di procedere unitariamente rispetto a più soggetti -in posizione di reciproca esclusione- all'accertamento dell'unico soggetto responsabile giacché è unico il rapporto da accertare (tale essendo il rapporto tra la danneggiata-attrice e l'autore della condotta da cui è derivato il danno): si tratta, dunque, solo di stabilire chi tra i soggetti che negano di essere l'effettivo destinatario della pretesa risarcitoria sia il vero responsabile in via alternativa (la convenuta o i terzi), fatta salva, in ogni caso, la facoltà dell'attrice di rinunciare successivamente, anche in sede di precisazione delle conclusioni, alla domanda -automaticamente estesa- nei confronti dei terzi, laddove manifesti inequivocamente la volontà di insistere soltanto nella azione svolta contro la parte originariamente convenuta in giudizio (la presunzione su cui si fonda il principio dell'estensione automatica al chiamato della domanda dell'attore -ossia che l'attore voglia

